

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967

(81^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERMANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca » (1557) (D'iniziativa del senatore Vallauri); « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (1643) (D'iniziativa del senatore Angelilli) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 1005, 1006
BOCCASSI 1006
DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 1006
SAMARITANI 1006
VALSECCHI, relatore 1005

« Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia » (2564) (D'iniziativa dei deputati Darida ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1000, 1003, 1004
ANGELINI 1002

BERA Pag. 1003
CAPONI 1003, 1004
DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 1002, 1004
MACAGGI, relatore 1000, 1004
PEZZINI 1003
ROTTA 1004
VALSECCHI 1003, 1004
ZANE 1002, 1003

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermanni, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Borrelli, Brambilla, Caponi, Celasco, Di Prisco, Guarnieri, Macaggi, Pezzini, Rotta, Samaritani, Torelli, Trebbi, Valsecchi e Zane.
Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

V A L S E C C H I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Darida ed altri: « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia » (2564) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Darida, Barbi, Palleschi e Loreti: « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2564, osserva quanto segue.

Il provvedimento comporterebbe un maggior onere complessivo di 2 miliardi e 400 milioni per il primo anno e di 1 miliardo e 400 milioni per l'anno seguente, con un decremento progressivo della spesa.

A tale maggiore onere non è peraltro possibile far fronte con le disponibilità degli istituti assicurativi, già oggi insufficienti alle presenti necessità. Nè — per la parte di competenza dello Stato e delle Aziende autonome — è possibile fronteggiare l'onere con il riferimento al provvedimento di variazione al bilancio dello Stato per il 1967: tale provvedimento, infatti, non reca alcuna indicazione al riguardo.

Quanto sopra premesso, la Commissione finanze e tesoro non può che esprimere, allo stato degli atti, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento ».

M A C A G G I , *relatore*. Il disegno di legge sul quale la nostra Commissione è chiamata stamani a deliberare è stato trasmesso al Senato, dopo l'approvazione della Camera dei deputati con 368 voti favorevoli contro 17 contrari, con l'esplicita raccomandazione, espressa in Aula, di un suo sollecito esame e di una sollecita approvazione da

parte nostra. Si tratta infatti di un provvedimento tendente ad alleviare la situazione, ingiusta, di quelle poche migliaia di lavoratori infortunati che la vigente legislazione ha lasciato in palesi condizioni di inferiorità, non includendoli nelle nuove provvidenze di cui al testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, così come non erano stati compresi nelle precedenti norme, seguite alle vecchie leggi che disponevano indennizzi in capitale per quanto concerneva la inabilità permanente per infortunio. Tali inabilità, com'è noto, vennero indennizzate in seguito con la cosiddetta « rendita » rapportata al grado d'inabilità permanente indennizzabile.

Questi vecchi lavoratori infortunati, il cui numero è in via di progressiva diminuzione in ragione della loro età, hanno visto il loro indennizzo in capitale svanire nelle loro stesse mani, specie per il fatto dello svilimento del valore della moneta verificatosi nel nostro Paese, per cui ricevono oggi un trattamento economico, con prevalente carattere di sussidio assistenziale, estremamente modesto in rapporto alla gravità delle loro permanenti menomazioni, quando queste sono state indennizzate con una rendita vitalizia già da allora ammessa, *in toto* o in parte, in determinate condizioni; mentre la corresponsione dell'indennizzo in capitale fu parzialmente conservata allorchè, col regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, fu adottato l'indennizzo in rendita solo per i casi di inabilità permanente non superiore al 20 per cento conseguente ad infortunio industriale, fermo restando l'integrale indennizzo in capitale per le inabilità permanenti da infortunio in agricoltura.

Dopo la guerra e la conseguente svalutazione della moneta, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 gennaio 1947, n. 14, dispose la concessione ai titolari di rendita permanente e vitalizia di un assegno temporaneo di carovita, successivamente sostituito, con legge 3 marzo 1949, n. 52, con un assegno continuativo mensile ai titolari di rendita vitalizia assorbita dall'assegno continuativo in parola ed ai grandi invalidi del lavoro (con inabilità, cioè, dell'80 per cento e più) già liquidati in capitale; ciò

che portò, praticamente, ad una rivalutazione delle rendite e degli indennizzi per i casi più gravi di inabilità permanente già liquidate in base alla vecchia legge del 1904.

Il successivo aumento del costo della vita impose aggiornamenti dell'assegno continuativo mensile, i quali lasciarono per altro in permanente difficoltà i lavoratori invalidi in ragione del fatto che ogni adeguamento comportò lunghe pratiche di accertamento ed un non meno lungo *iter* parlamentare, cui conseguì la intempestività, per ritardo, dei relativi provvedimenti; difficoltà che consigliarono ai proponenti del disegno di legge in esame una diversa soluzione del problema mediante l'agganciamento dell'assegno continuativo mensile al minimo annuo di retribuzione previsto dalle norme del testo unico in vigore e dai successivi decreti di aggiornamento. Tale sistema permette la rivalutazione automatica in rapporto agli aggiornamenti della retribuzione-base per il calcolo della rendita permanente.

L'articolo 1 del disegno di legge propone la sostituzione dell'articolo 124 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, con una nuova formulazione che varia, per quanto concerne gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, gli scaglionamenti dei gradi d'inabilità permanente e l'entità degli assegni continuativi mensili, che risultano raddoppiati, mentre è mantenuto in lire 35.000 l'assegno per assistenza personale continuativa a norma dell'articolo 76 del citato testo unico.

L'articolo 2 riguarda gli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura già indennizzati in capitale o in rendita vitalizia con grado di inabilità permanente non inferiore al 50 per cento, nei confronti dei quali, a modificazione delle norme di cui all'articolo 235 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, vengono seguiti analoghi criteri di rivalutazione degli assegni continuativi mensili.

L'articolo 3 detta le norme per il conseguimento dell'assegno continuativo mensile di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento, con prescrizione della presentazione di domanda, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, all'INAIL, istituto cui l'articolo 3

attribuisce inoltre facoltà di erogazione degli assegni continuativi mensili dovuti agli invalidi dipendenti dello Stato nonché agli invalidi di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, e alla legge 29 agosto 1941, n. 1092.

L'articolo 4 propone inoltre la sostituzione del secondo comma dell'articolo 293 del testo unico del 1965 con una nuova disposizione che permetta la riliquidazione delle rendite d'infortunio di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375 ed alla convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro della guerra del 14 giugno 1919: rendite relative ad infortuni occorsi, rendite erogate dallo INAIL per conto dello Stato, quando esse siano in corso di godimento alla data del 1° luglio 1967 (anziché al 1° luglio 1962, com'è prescritto dall'articolo 293 del citato testo unico) e la riliquidazione avvenga non più sulla base del salario annuo di lire 370.000, come indicato dal predetto articolo 293, ma sulla base del minimo di retribuzione annua computata secondo le modalità stabilite dal terzo, dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'articolo 5, infine, dispone che alla copertura dei maggiori oneri a carico degli istituti assicuratori derivanti dall'applicazione della legge si provveda ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del testo unico del 1965, ed alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle aziende autonome statali, con provvedimento di variazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967.

L'avvenuta approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati, con il consenso del Governo, poteva legittimare la speranza, da parte nostra, che alla votazione positiva, con la già ricordata grande preponderanza dei deputati favorevoli, la Camera fosse giunta col preventivo parere favorevole sulla disponibilità del finanziamento, al cui proposito non sono mancate discussioni per le riserve avanzate dal Go-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)81^a SEDUTA (13 dicembre 1967)

verno in sede di Commissione. L'onere fu prospettato dagli uffici in 5 miliardi circa per arretrati e in 3 miliardi e mezzo per ciascun esercizio; previsione che il relatore alla Camera, onorevole Del Castillo, dimostrò peccante in eccesso, sia in base ai dati forniti dall'ANMIL sul numero dei beneficiari dell'assegno integrativo mensile considerato sui vari scaglioni di percentuale di invalidità, sia in considerazione del tasso di decremento numerico, che è stato dell'8-10 per cento negli ultimi due anni, « ed è destinato ad accelerarsi nei prossimi per l'età media degli interessati ». Fatto è che sulla questione della copertura non risulta dai verbali che nelle sedute di Assemblea alla Camera dei deputati siano state sollevate riserve, talchè non può non recare sorpresa, oggi, il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione del Senato in data 12 dicembre, parere nel quale è precisato che « il provvedimento comporterebbe un maggior onere complessivo di 2 miliardi e 400 milioni di lire per il primo anno e di 1 miliardo e 400 milioni per l'anno seguente, con un decremento progressivo della spesa ». Nonostante che l'onere, come si vede, sia stato contenuto in cifra inferiore alle previsioni prospettate alla Camera dai competenti uffici del Governo, la 5^a Commissione ha ritenuto che non vi si possa far fronte, considerate le attuali scarse disponibilità degli istituti assicuratori « già oggi insufficienti alle presenti necessità », e considerato, per la parte a carico dello Stato, che il provvedimento di variazione al bilancio dello Stato per il 1967, citato nell'articolo 5, non reca invece alcuna indicazione al riguardo.

Queste considerazioni ed il conseguente parere della 5^a Commissione pongono evidentemente la nostra Commissione di fronte alla necessità di soprassedere ad ogni decisione, pure riconoscendo l'opportunità del provvedimento nei confronti dei lavoratori, particolarmente benemeriti, ai quali il disegno di legge si rivolge; lavoratori fino ad oggi ingiustamente trascurati.

Ritengo pertanto che le incongruenze emerse anche sul piano dei conteggi relativi agli oneri postulino la necessità di opportuni accertamenti aggiornati sulla reale spesa

e sulla possibilità di copertura di un provvedimento di grande rilevanza sociale.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non era informato del parere contrario della 5^a Commissione, che è stato distribuito solo questa mattina, ed è giunto inaspettato quando si consideri l'assenza di ogni obiezione in proposito alla Camera.

Ad ogni modo mi rimetto alla decisione che la Commissione riterrà di adottare al riguardo.

ANGELINI. Il Governo deve dire se esiste o meno questa copertura, o come intende provvedervi, poi potrà fare apprezzamenti sul merito del disegno di legge.

ZANE. Desidero prendere la parola prima di tutto per rilevare la diligenza del relatore nel richiamare i precedenti legislativi che hanno regolato le assicurazioni degli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Vorrei dire, inoltre, che mi sorprende alquanto il parere negativo della Commissione finanze e tesoro che, molto sbrigativamente, dichiara la mancanza di disponibilità sia per gli oneri a carico dell'Istituto assicuratore, l'INAIL, sia per gli oneri a carico dell'amministrazione statale.

Mi associo, pertanto, alla richiesta di notizie, che può essere presentata esplicitamente dalla nostra Commissione e diretta al Governo per sapere se effettivamente la gestione dell'INAIL si trova nell'impossibilità di accollarsi un onere che, in rapporto al suo bilancio, mi pare estremamente limitato.

Di fronte a disegni di legge analoghi, che prevedevano, per esempio, il riscatto dei contributi previdenziali, la Commissione finanze e tesoro nulla ha avuto da eccepire per l'eventuale onere che poteva essere a carico del fondo adeguamento pensioni. Ora trovo strano che l'INAIL, istituto sempre provvisto di mezzi, si trovi in una situazione pressochè fallimentare da non poter assumere un carico forse inferiore al miliardo e mezzo. È inconcepibile. Rivolgo formale richiesta al rappresentante del Governo perchè ci venga

no fornite notizie sulla reale situazione dell'INAIL.

Sarei anche del parere che la Commissione, in attesa delle notizie richieste, considerata l'urgenza di un provvedimento di così limitata portata che interviene nel tentativo di sanare, in modestissima parte, la posizione degli operai già liquidati in capitale o in rendita vitalizia, passasse in sede referente all'esame del disegno di legge. Si potrebbe concludere rapidamente la discussione, e portare poi in Assemblea il disegno di legge per il giudizio definitivo.

P E Z Z I N I . Credo che il problema vada un po' ridimensionato, in quanto è molto più semplice di quanto sembri. L'articolo 5 dice: « Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico degli istituti assicuratori, si provvede ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome statali, derivanti dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con provvedimento di variazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967 ».

Circa l'onere a carico dell'istituto assicuratore, sappiamo che le condizioni dell'INAIL non sono più favorevoli come prima, ma, data la modesta portata finanziaria del provvedimento, una soluzione può sempre trovarsi. Circa gli oneri a carico del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome, viceversa, non possiamo mettere in dubbio quanto afferma la Commissione finanze e tesoro e cioè che non esiste la nota di variazione di bilancio per far fronte ai suddetti oneri. È questa la lacuna che bisogna colmare: nonostante quanto si afferma nel disegno di legge sappiamo che non vi è nessuna voce nel bilancio che riguardi la copertura di questi oneri. Dobbiamo, perciò, chiedere chiarimenti al Governo.

B E R A . Vorrei sapere se stiamo discutendo sul parere espresso dalla 5^a Commissione o sul merito del disegno di legge.

Z A N E . È stata sollevata una pregiudiziale.

B E R A . Allora la discussione del disegno di legge è bloccata.

P R E S I D E N T E . In sede deliberante, sì.

P E Z Z I N I . Senatore Bera, il disegno di legge non può essere approvato se prima non si provvede alla copertura, altrimenti verrebbe rimandato indietro.

V A L S E C C H I . Ma si provvederà in seguito.

B E R A . Ammettendo che ciò sia possibile, sarà attuabile solo per il 1968.

C A P O N I . Anche per il 1967. Si può fare una variazione per gli anni passati.

B E R A . Non ho molta esperienza in proposito, ma è evidente che il disegno di legge trova un ostacolo nel parere espresso dalla 5^a Commissione.

Anche io sono quindi dell'avviso che il Governo deve dire con chiarezza cosa intende fare, altrimenti è inutile discutere.

Z A N E . Mi permetterei di insistere ancora nella richiesta di notizie, anche riguardo al primo comma dell'articolo 5, per stabilire se è esatta l'informazione che gli istituti assicuratori non siano in grado, secondo quanto dice la Commissione finanze e tesoro, di accollarsi la parte di onere prevista a loro carico.

Riguardo al secondo comma, il parere della Commissione finanze e tesoro è veramente ostativo e non possiamo continuare a deliberare in materia. Alla lunga, se ci fossero notizie positive in ordine alla possibilità, da parte dell'INAIL e degli altri istituti assicuratori, di provvedere, potremmo stralciare dal disegno di legge la parte relativa agli as-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)81^a SEDUTA (13 dicembre 1967)

sicurati che sono stati liquidati dall'amministrazione dello Stato e mandare avanti la parte relativa agli infortunati a carico degli istituti assicuratori. Comunque, questo sarà un problema da affrontare in un tempo successivo. Insisto sulla richiesta di notizie relativamente al primo comma dell'articolo 5.

R O T T A . Mi pare che la Commissione sia favorevole al disegno di legge e d'altra parte il relatore è stato così esplicito nella sua relazione che nessun dubbio permane sulla necessità di addivenire ad un atto di giustizia. Questi infortunati ed invalidi hanno bisogno di un adeguamento del contributo che hanno ricevuto in forma di capitale, capitale che a seguito di successive svalutazioni della moneta non è più in grado di permettere loro una vita anche molto modesta.

Rimane il fatto della copertura da parte degli istituti, che sono attualmente gravati del carico, senza contropartita, degli infortuni e malattie professionali dell'agricoltura. L'INAIL ha un *deficit* di circa 200 miliardi, ma potrà comunque sopportare il modesto onere previsto dal disegno di legge.

Per la copertura a carico del bilancio dello Stato il Ministro del tesoro deve dare una risposta. A questo riguardo è inammissibile fare una distinzione tra assicurati dell'INAIL e assicurati dell'Amministrazione statale, e comunque sarebbe grave che questi ultimi venissero esclusi dal disegno di legge.

Il Governo fornisca ulteriori illustrazioni sulle possibilità di copertura in modo da poter varare il disegno di legge così come è stato concepito, perchè diversamente sarebbe un aiuto parziale, un'ingiustizia che non riusciremmo più a sanare.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non vi è dubbio, come appare dalla discussione, che la Commissione nella sua interezza è concorde nell'approvare al più presto possibile il provvedimento in esame, inteso a portare un sensibile miglioramento al trattamento economico degli infortunati sul lavoro.

Insorge il problema della copertura. Ho detto poco fa e ripeto che sono venuto a co-

noscenza solo stamane del parere contrario della Commissione finanze e tesoro. Riguardo al primo comma dell'articolo 5 ho esaminato attentamente, per la seconda volta, gli atti del resoconto della discussione alla Camera, ma non risulta che qualche gruppo politico o qualche deputato abbia mai sollevato una eccezione relativa alla copertura. Debbo ritenere, pertanto, che l'articolo 5 non avrebbe potuto essere così formulato se non vi fosse stata la certezza della copertura.

Il secondo comma dell'articolo 5 dice: «... sarà fatto fronte». È chiaro che fino a questo momento il Ministero del tesoro non ha provveduto ad apportare le variazioni che avrebbe dovuto apportare, ma ciò non toglie che possa farlo in seguito.

Pertanto propongo di rinviare la discussione del provvedimento, mettendo, così, in condizione il Governo di fornire le notizie richieste sia sulla copertura a carico degli istituti sia sulla prevista variazione di bilancio.

C A P O N I . Il Ministero del tesoro non può provvedere finchè il disegno di legge non sarà approvato. Il Ministero del tesoro non può procedere a variazioni di bilancio prima che il provvedimento diventi operante. A me sembra che la norma debba essere interpretata così.

V A L S E C C H I . Queste osservazioni possono essere anche fondate, però rimane il secondo comma dell'articolo 5, per il quale la Commissione finanze e tesoro dice che non vi è copertura. Quindi dobbiamo esaminare il parere della Commissione finanze e tesoro prima di procedere nella discussione. La proposta del Sottosegretario mi sembra opportuna.

M A C A G G I , *relatore.* Circa il carico che graverebbe sull'INAIL, desidero ricordare che quando vennero istituiti gli assegni in questione l'Istituto provvede con delle addizionali ai premi. Un provvedimento analogo potrebbe essere adottato anche oggi.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta,

per dar modo al Governo di fornirci chiarimenti sulle possibilità di copertura.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca » (1557), d'iniziativa del senatore Vallauri; e: « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (1643), di iniziativa del senatore Angelilli

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca », d'iniziativa del senatore Vallauri; e: « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne », di iniziativa del senatore Angelilli.

Come i colleghi ricordano, la discussione sui due disegni di legge è stata più volte rinviata per un maggiore approfondimento della materia.

V A L S E C C H I , *relatore*. In effetti la discussione dei disegni di legge è stata ogni volta rinviata su richiesta del rappresentante del Governo, il quale aveva sollevato, in sostanza, due eccezioni, delle quali parleremo durante la discussione.

Ad ogni modo desidero ricordare gli antefatti. Il disegno di legge d'iniziativa del senatore Vallauri si limita a due richieste: la prima concernente il nuovo sistema di competenze per l'accertamento dei requisiti necessari per l'appartenenza alle cooperative di pescatori, e l'altra riguardante l'aumento della misura degli assegni familiari. Tale provvedimento può considerarsi però superato, a mio avviso, da quello molto più vasto del collega Angelilli.

Per sommi capi, esso stabilisce: primo, una disciplina delle provvidenze in favore

dei pescatori della piccola pesca più confacente alla nuova realtà determinatasi; secondo, un'assimilazione delle prestazioni loro attualmente erogate con la legge n. 250 del 1958 a quelle concesse ai lavoratori subordinati dell'industria, particolarmente per quanto riguarda l'assistenza INAM. In tal modo il provvedimento tende ad evitare che il diritto alle prestazioni di assistenza malattie per i pescatori della piccola pesca venga sistematicamente contestato in sede interpretativa: infatti, attualmente, la legge prevede due tipi di controlli, uno demandato alle Amministrazioni provinciali, relativamente alle acque interne, e l'altro demandato ai compartimenti marittimi per quanto riguarda il mare; inoltre esiste anche il controllo degli istituti previdenziali. Questo complesso sistema ha appunto portato al verificarsi di interpretazioni spesso diverse sui singoli casi, tanto che il Ministero dovette ad un certo punto intervenire con una circolare che sospendeva per parecchi mesi le erogazioni previdenziali, con grave disagio per gli interessati.

La Commissione finanze e tesoro, però, si è a suo tempo espressa sul provvedimento in senso negativo, adducendo una mancanza di copertura che in realtà non sussiste in quanto la legge 13 marzo 1958, n. 250, aveva stanziato 600 milioni annui per l'assistenza di malattia ai pescatori della piccola pesca, nonchè 300 milioni annui per le altre prestazioni. Tale somma, dal 1958, non è stata spesa se non in piccola parte, per due ordini di motivi: anzitutto per la sospensione delle erogazioni cui ho accennato prima, e poi perchè nel frattempo i pescatori in questione sono diminuiti del 50 per cento, riducendosi a meno di 20.000. Quest'ultimo fenomeno è dovuto proprio alla situazione che sto illustrando, ed ha avuto come risultato, tra l'altro, un forte aumento delle importazioni di pesce.

Ho allora inviato al Presidente della 5^a Commissione una lettera, in data 27 settembre 1967, in cui mi riferivo ad un colloquio tra noi intercorso lo stesso giorno ed esponevo quanto sopra detto sulla copertura. A questa mia lettera del 27 aprile 1967 la Commissione finanze e tesoro non ha risposto. Essendo passati ormai molti mesi, la

mancata risposta ci dovrebbe consentire di non tener conto del parere contrario espresso in precedenza.

Abbiamo invece di converso un parere del Ministero della marina mercantile, favorevole al provvedimento. « Questo Ministero — dice tale parere — ha esaminato la proposta di legge in oggetto che, nell'apportare modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, si propone, tra l'altro, quali obiettivi di definire i destinatari della legge modificata, di limitare la composizione delle commissioni compartimentali e della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, di regolare in modo più confacente i ricorsi dei marittimi, la materia degli assegni familiari e la determinazione del salario convenzionale agli effetti dei contributi ». Conclude, pertanto, esprimendo un giudizio nettamente favorevole.

Ritengo, dunque, che la Commissione possa concludere l'esame del disegno di legge Angelilli.

B O C C A S S I . La questione è che dobbiamo parlare non di cooperative di produzione ma di cooperative di servizio. Su questo punto il Governo si era impegnato a presentare un provvedimento, il che fino ad oggi non ha fatto.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Ministero del lavoro ha predisposto un disegno di legge, che attualmente è all'esame per il concerto degli altri Dicasteri interessati.

B O C C A S S I . Ne prendo atto, signor Sottosegretario, e mi auguro che questo concerto sia di breve durata.

Vorrei, comunque, precisare, per lunga esperienza, che deve essere il Presidente della Commissione di merito ad inviare alla 5ª Commissione la richiesta di modifica di un parere. Non è sufficiente infatti che questa richiesta sia fatta da un singolo senatore, anche se è il relatore.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor

Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha già espresso ed esprime nuovamente parere favorevole in ordine ad alcune norme contenute nel disegno di legge Angelilli. Si oppone, invece, per quanto riguarda la spesa prevista, che si aggira intorno ai 120 milioni. Pertanto, se la Commissione dovesse insistere, saremmo costretti a chiedere il trasferimento della discussione in Assemblea. In considerazione però di quanto fatto osservare dal relatore, sarebbe opportuno chiedere un nuovo parere alla Commissione finanze e tesoro.

S A M A R I T A N I . Gradirei sapere dall'onorevole Sottosegretario di Stato quale atteggiamento assumerebbe il Ministero del lavoro qualora il nuovo parere della Commissione finanze e tesoro fosse favorevole.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ho poc'anzi fatto presente al senatore Boccassi, ma torno a ripeterlo, che il Governo ha già predisposto un proprio disegno di legge, che coordina tutta la materia e che è attualmente all'esame per il concerto degli altri dicasteri interessati all'argomento: tuttavia, indipendentemente da questo fatto, se la Commissione finanze e tesoro dovesse modificare il suo parere contrario, ritengo che il Ministero del lavoro, essendo sostanzialmente favorevole ad una revisione del trattamento previdenziale dei piccoli pescatori, non si opporrebbe all'approvazione dei disegni di legge in esame, venendo evidentemente meno la causa del suo atteggiamento contrario.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, riterrei accolta la proposta del senatore Boccassi di chiedere alla Commissione finanze e tesoro di esprimere un nuovo parere, rinviando pertanto il seguito della discussione dei due disegni di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari